

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(SARAGAT)

di concerto col **Ministro del Bilancio**  
(GIOLITTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA)

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 12 agosto 1962, n. 1478, è stato approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA).

L'Associazione predetta — che è una filiazione della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) ed ha sede a Washington — si propone di favorire lo sviluppo economico e aumentare la produttività e il tenore di vita nei Paesi sottosviluppati, attraverso finanziamenti accordati a condizioni che gravino sulla bilancia dei pagamenti dei Paesi mutuatari in misura minore di quelli praticati mediante i normali prestiti bancari.

La partecipazione all'« IDA » è limitata ai membri della BIRS.

Le sottoscrizioni iniziali e il sistema di voto sono proporzionali (circa 1/20 di quelle stabilite per i vari Paesi nella BIRS; la quota maggiore è quella degli Stati Uniti (dollari 320.090.000), seguiti dalla Gran Bretagna (dollari 131.140.000). La quota dell'Italia ammonta a dollari 18.160.000.

Il sistema di voto ricalca quello della BIRS: coefficiente fisso di 500 voti più un voto per ogni 5.000 dollari di capitale sottoscritto (nella BIRS: coefficiente fisso di 250 voti più un voto ogni 100.000 dollari). Le modifiche apportate rispetto alla BIRS intendono dare una certa soddisfazione ai

Paesi sottosviluppati: in tal modo, infatti, i Paesi industrializzati, pur partecipando al capitale complessivo per il 76 per cento, hanno un potere complessivo di voto del 69 per cento.

L'« IDA » può inoltre accettare da un Paese membro versamenti addizionali nella valuta di un altro Paese membro, ma solo con il consenso di quest'ultimo.

I versamenti di questo tipo non modificano i voti a disposizione del Paese che li effettua.

I membri possono versare contribuzioni supplementari anche nella propria valuta.

Quanto alle forme e ai termini dei finanziamenti lo Statuto dell'« IDA » si ispira ai seguenti principi:

a) finanziamento di programmi di sviluppo aventi un alto grado di priorità e consistenti, possibilmente, in progetti determinati;

b) anche se si prescinde dalla diretta produttività del progetto, si auspica che la maggior parte delle operazioni finanziarie siano di natura analoga a quelle assistite dalla BIRS;

c) l'« IDA » interviene nel finanziamento di un progetto solo in assenza di un prestito BIRS o di un prestito privato;

d) i finanziamenti « IDA » non sono legati a condizioni particolari per quanto riguarda i Paesi dove effettuare le spese inerenti ai progetti finanziati; viene però raccomandato il principio della concorrenza internazionale;

e) i prestiti accordati dall'« IDA » possono avere le forme più diverse per quanto riguarda tanto le valute del rimborso, quanto la durata dell'ammortamento ed il saggio di interesse;

f) forme di finanziamento diverse dai prestiti (compresi, quindi, i doni) possono essere prese in considerazione solo in sede di utilizzazione degli aumenti di capitale e delle risorse addizionali;

g) i finanziamenti possono essere accordati ai Governi dei Paesi membri e dei territori che ne dipendono, ad enti pubblici e privati dei Paesi membri e ad organizzazioni pubbliche regionali ed internazionali;

h) la garanzia governativa può (nella BIRS, deve) essere chiesta dall'« IDA » quando il mutuatario non sia il Governo di un Paese membro;

i) l'« IDA » non interferisce negli affari politici degli Stati membri.

La stessa legge n. 1478, sopra citata, stabilisce le modalità per il versamento dei 18 milioni e 160.000 dollari costituenti la quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione. Al fine di evitare un immediato e rilevante onere a carico del bilancio, venne stabilito che le cinque rate annuali di versamento (dal 1960 al 1964) sarebbero state anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi all'IDA, contro emissione da parte del Tesoro di speciali certificati di credito di corrispondente importo, fruttiferi di interesse ed ammortizzabili in dieci anni, da rilasciare all'Ufficio medesimo a saldo delle somme da questo versate all'IDA.

Attualmente il Ministero del tesoro sta appunto curando l'emissione di una prima serie di certificati a copertura delle prime tre annualità corrisposte dall'UIC nel 1960, 1961 e 1962. Con successive emissioni verrà, quindi, provveduto a regolare il versamento della quarta e quinta rata con scadenza rispettivamente nel novembre del 1963 e del 1964.

I buoni risultati conseguiti dall'IDA in questi suoi primi anni di attività svolta a favore dei Paesi in via di sviluppo posero in evidenza l'opportunità di accordare alla Associazione nuove risorse finanziarie, posteriormente al 1964, epoca in cui, come si è visto, avranno termine i versamenti reali, per complessivi 905,56 milioni di dollari, fatti dai Paesi membri a titolo di partecipazione iniziale al capitale dell'Associazione.

La proposta di fornire all'IDA delle risorse addizionali — formulata ufficialmente per la prima volta nel corso della riunione annuale dei Governatori degli Istituti di Bretton Woods (FMI, BIRS, IDA, IFC) svoltasi a Washington nel settembre del 1962 — formò subito oggetto di attento esame da parte dei cinque Paesi maggiormente inte-

ressati: Stati Uniti, Regno Unito, Germania Occidentale, Francia e Italia.

Fissata nella misura di 750 milioni di dollari in tre anni a decorrere dal 1965 l'entità dello sforzo collettivo a carico dei Paesi industrializzati membri dell'Associazione, venne, poi, definita, nel corso di vari incontri tra rappresentanti dei 17 Paesi interessati, la misura dello sforzo a carico di ciascuno.

La ripartizione dei nuovi contributi, riferiti al triennio 1965-1967, risulta la seguente (in milioni di dollari USA):

Australia . . . . .	19,80
Austria . . . . .	5,04
Belgio . . . . .	16,50
Canada . . . . .	41,70
Danimarca . . . . .	7,50
Finlandia . . . . .	2,298
Francia . . . . .	61,872
Germania Occidentale . . . . .	72,60
Giappone . . . . .	41,25
Italia . . . . .	30,00
Lussemburgo . . . . .	0,75
Paesi Bassi . . . . .	16,50
Norvegia . . . . .	6,60
Regno Unito . . . . .	96,60
Stati Uniti . . . . .	312,00
Sud Africa . . . . .	3,99
Svezia . . . . .	15,00
<b>Totale . . . . .</b>	<b>750,00</b>

Giova sottolineare, a questo punto, che al progettato aumento non corrisponderà un'attribuzione di voti addizionali. Infatti, pur considerato che all'aumento in parola contribuiranno soltanto i Paesi elencati nella parte I dello Statuto (Paesi industrializzati), con esclusione pertanto dei Paesi della parte II (Paesi in via di sviluppo), non si è ritenuto opportuno alterare l'attuale equilibrio tra i due gruppi.

L'operazione proposta non rientra pertanto in alcuna delle categorie previste dall'articolo III, sezioni 1 e 2 dello Statuto, ma deve considerarsi come un'operazione *sui generis*.

Tale operazione è già stata approvata dal Consiglio esecutivo dell'IDA, nonché dai Governatori dell'Associazione i quali rappresentano i rispettivi Governi.

Per quanto concerne le modalità di versamento delle tre annualità di 10 milioni di dollari ciascuna, che costituiscono la quota a carico dell'Italia, l'unito disegno di legge riproduce sostanzialmente il meccanismo, già ricordato, previsto dalla legge n. 1478, per il versamento della quota iniziale.

Una prima innovazione, a parte talune modifiche di natura puramente formale, si riferisce alla soppressione, nel secondo comma dell'articolo 2, dell'indicazione di rate « semestrali » contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1478, a proposito della corresponsione degli interessi: la nuova formulazione, che parla soltanto di pagamento posticipato, mira ad evitare che si producano sfasamenti tra le scadenze fisse del 1° gennaio e del 1° luglio e le scadenze semestrali, nell'ipotesi in cui l'emissione dei certificati (data di decorrenza del semestre) avvenga in data diversa dalle ricordate scadenze fisse. Comunque, dopo la corresponsione della prima rata di interessi che, per le ragioni ora viste, potrà anche riferirsi ad un periodo inferiore al semestre, le rate successive avranno automaticamente una periodicità semestrale in virtù delle ricordate scadenze fisse del 1° gennaio e del 1° luglio.

Una norma del tutto nuova rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 1478, è quella proposta nell'articolo 3 del disegno di legge. Essa mira a consentire la corresponsione dell'interesse a favore dell'UIC, anche per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio e la data dell'emissione dei relativi certificati, periodo che resterebbe altrimenti scoperto in quanto gli interessi di cui al precedente articolo 2 decorrono dal momento dell'emissione, la quale avviene normalmente a qualche distanza di tempo dal versamento corrispondente.

Per quanto concerne gli oneri a carico del bilancio, è da rilevare che la loro incidenza non potrà verificarsi prima dell'esercizio finanziario 1966. Si prevede, infatti, che

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il primo versamento di 10 milioni di dollari da parte dell'UIC dovrà essere effettuato nel novembre del 1965: di conseguenza il primo pagamento a carico del bilancio, in conto interessi, avverrà, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, nel corso dell'esercizio ricordato. Il primo pagamen-

to in conto capitale (articolo 2, secondo comma) avverrà, invece, il 1° luglio 1966 (esercizio finanziario 1966), oppure il 1° luglio 1967 (esercizio finanziario 1967) a seconda che la prima emissione di certificati avvenga prima o dopo il 31 dicembre 1965.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 30 milioni, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1965.

**Art. 2.**

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi e 750 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.